



ORIGINALE

CITTA' DI TRICARICO

- Provincia di Matera -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 30 Marzo 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017.

Il giorno 30/03/2017 alle ore 15,55 in prima convocazione, in sessione ordinaria, con la continuazione, in Tricarico e nella sede del Palazzo Comunale, ha deliberato in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

01 - MARCHISELLA Angela
02 - PARADISO Paolo
03 - DITELLA Teresa
04 - LACAVA Luisa
05 - TEDESCO Pancrazio
08 - ORSELLINI Tiziano

06 - MARTINELLI Francesco
07 - LAURENZANA Filomena
09 - MALVINNI Maria Rosaria
10 - BENEVENTO Pancrazio
11 - AMBRISO LUCIANA

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	
X	
X	
X	

	X
	X
	X
	X
	X

Partecipa il Segretario Comunale reggente Dott. Cosimo BASILE, con funzioni di ufficiale verbalizzante.

Verificato il numero legale, il Consigliere Anziano-Presidente Sig. Paolo Paradiso invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto.

Esito: Approvata con Immediata Esecutiva'

Il presente, verbale letto ed approvato, viene sottoscritto dal Consigliere Anziano (Presidente) e dal Segretario Comunale.

IL PRESIDENTE
Paolo Paradiso

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cosimo Basile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 – 1° comma del D.Lgs 267/2000, sarà pubblicata all' Albo Pretorio on – line per 15 giorni consecutivi dal 13/04/2017.

TRICARICO, lì 18/04/2017

IL MESSO COMUNALE
MESSINA Nicola

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione in oggetto.
Visto l'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica, contabile e correttezza amministrativa della stessa

TRICARICO lì, 20/03/2017

Il Responsabile dell'Area Contabile
Dott.ssa Anna Piscinnè

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:
e' stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 267 del 18/08/2000).

TRICARICO, lì 30/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cosimo Basile

Presiede la seduta il Consigliere Anziano Paolo Paradiso Vice Sindaco in assenza del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale, ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Il Presidente in prosecuzione di seduta, introduce il punto 3 all'ordine del giorno ed illustra la proposta di deliberazione.

Il Presidente, preso atto che non vi sono interventi in merito, indice votazione per alzata di mano per l'approvazione del presente punto all'o.d.g., il cui esito proclamato dallo stesso presidente, è del seguente tenore: Presenti n. 06 – votanti n. 06 – di cui Favorevoli n. 06.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi così come testualmente riportati nel separato verbale di trascrizione dell'intera seduta.

Premesso che in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale.

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale .

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU.

Premesso che l'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) prevede l'istituzione, a decorrere dal 1.1.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione dei servizi Comunali; - la IUC si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Preso atto che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9, disciplinanti l'Imposta Municipale propria (IMU), e il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che disciplina l'IMU.

Considerato che la disciplina dell'Imposta Municipale fa riferimento anche alle disposizioni del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, espressamente richiamate dal D.L. 201/2011e dal D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili.

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, all'interno del Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29 aprile 2016.

Preso atto che l'articolo 1, comma 707, lettera b) della già citata Legge n. 147 del 2013 ha modificato l'articolo 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011 n.201 - convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214 – con l'introduzione di significative novità nella disciplina dell'Imposta Municipale propria, stabilendo in particolare che, a decorrere dal 2014, l'imposta municipale propria non si applica:

- a) al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- d) alla casa coniugale, assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza;
- f) alle unità immobiliari equiparate ad abitazioni principale, come approvato dal vigente regolamento IMU approvato da questo Comune, in conformità alle disposizioni legislative in materia.

Rilevato, inoltre, che il medesimo art. 1, comma 707, lettera d) ha sostituito integralmente il comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, limitando l'applicazione della detrazione alle sole abitazioni principali censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9. L'importo della detrazione è pari ad Euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, senza l'applicazione della previgente maggiorazione, pari ad Euro 50, prevista per ogni figlio di età non superiore a 26 anni.

Preso atto, altresì, che l'art. 1, comma 708 della Legge 147/2013 ha stabilito che, sempre a decorrere dal 2014, non è dovuta l'Imposta Municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Considerato, inoltre, che il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha sostituito il comma 9 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'Imposta Municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Rilevato, inoltre, che il già citato articolo 13 del D.L. 201/2011 prevede:

- a) l'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i Comuni possono modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; (comma 6)
- b) l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i Comuni possono modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,2 punti percentuali (comma 7).

Rilevato, altresì, che l'art. 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha stabilito che è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento e che tale aliquota può essere aumentata sino a 0,3 punti percentuali.

Visto, altresì il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68.

Vista la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014, in particolare l' art. 1 comma 679 che ha confermato anche per l'anno 2015 le modifiche all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Evidenziato che la Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a modificare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Considerato che tutte le principali novità introdotte dalla Legge 208/2015, in materia di Imposta municipale propria (IMU), sono di tipo obbligatorio e quindi applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, tenuto conto che la norma statale non consente ai comuni di intervenire tramite la propria potestà regolamentare. Che la citata legge, relativamente all'IMU, ha previsto a decorrere dall'anno 2016:

1. Viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale quella concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), oggetto della norma di cui al punto 2 che segue;
2. Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10); come debitamente specificato nella risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1 del 17.02.2016, prot. 3946: "E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
3. Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
4. Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
5. Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati").

Atteso che il territorio del Comune di Tricarico già identificato come comune totalmente montano dall'art. 15 della Legge 27.12.1977 n. 984, è stato riconfermato tale dal D.L. n. 4/2015, e relativo elenco ISTAT pubblicato in data 30.01.2015 e, pertanto sono esenti dall'imposta:

- a) i terreni agricoli;
- b) ed i fabbricati rurali strumentali dell'azienda agricola individuati con le modalità di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/93, (D:L. 23/2011 art. 9 comma 8).

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della IUC e delle componenti IMU, TASI e TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 03.08.2014.

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Richiamato l'articolo 1, comma 169 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007) che testualmente recita *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Visto l'articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, sostituito dall'art. 10 comma 4, lettera b) della Legge n. 64 del 2013 "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Evidenziato che la Legge 208/2015, ha anticipato al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine perentorio entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale specificando che la comunicazione delle variazioni IMU entro tale data (14 ottobre) va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse.

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze".

Dato atto che l'art. 1 comma 454 della Legge 232/2016 ha prorogato al 28 febbraio 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017.

Atteso che con il successivo Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 art. 5 comma 11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304/2016 il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli Enti locali è stato prorogato al 31 marzo 2017.

Viste le aliquote IMU approvate per l'anno 2016 con deliberazione n. 12 del 29.04.2016 e preso atto del gettito IMU realizzato.

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI).

Dato atto la Legge Finanziaria n. 232 del 26.12.2016 all'art. 1 comma 42 ha confermato il blocco degli aumenti dei tributi e delle tariffe anche per l'anno 2017.

Ritenuto quindi di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2016.

Visto il parere favorevole del revisore dei conti.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 comma 1 del Decreto legislativo n°267/00 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.

Vista la Legge 11.12.2016, n. 232.

Visto l'esito della votazione come sopra riportato.

DELIBERA

1. Quanto sopra riportato costituisce parte integrante e sostanziale della presente.

2. Di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni di cui in premessa, le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria vigenti per l'anno 6 approvate con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 29.04.2016, secondo il seguente prospetto:

ALIQUOTE IMU ANNO 2017

<u>Aliquota</u>	<u>Misura</u>
Abitazione principale e pertinenze censite in catasto alla categoria A/1, A/8, A/9	4,00 per mille
Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili	9,60 per mille
Aree edificabili	9,60 per mille

3. Di dare atto che all'imposta dovuta per le abitazioni principali e pertinenze di categoria A/1, A/8, A/9 si applica la detrazione d'imposta di €. 200,00.

4. Di evidenziare che per effetto di disposizioni regolamentari e legislative intervenute, oltre agli immobili individuati dall'articolo 9, comma 8, del Decreto Legislativo 23/2011, **sono esenti dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU):**

- a. gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- b. una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

- c. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- d. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- e. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- f. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- g. un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- h. gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce), ai sensi dell'art. 13 comma 3 del Decreto del 2 marzo 2012, comma 9 bis lettera a);
- i. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del Decreto del 2 marzo 2012, comma 10 sesto periodo;
- j. i terreni agricoli in quanto il Comune di Tricarico, è stato individuato come comune totalmente montano dall'art. 15 della Legge 27.12.1977 n. 984, come riconfermato dal D.L. n. 4/2015, e relativo elenco ISTAT pubblicato in data 30.01.2015 ;
- k. i fabbricati rurali strumentali dell'azienda agricola individuati con le modalità di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/93, (D:L. 23/2011 art. 9 comma 8), ai sensi dell'art. 1 comma 708 della Legge 147/2013.

5. Che il vigente Regolamento del Comune di Tricarico per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai soggetti di seguito indicati e, pertanto risultano, **esenti dal pagamento dell'IMU:**

- a. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

6. Che ai sensi dell'art. 1 comma 53 del Decreto Legge 2008/2015 la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- a. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
- c. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU.

7. Di dare atto che l'imposta calcolata, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, **si paga nella misura del 75% (applicando quindi la riduzione del 25% all'imposta determinata):**

a. per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

8. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, tenendo conto che il termine ultimo fissato dalla Legge 208/2015, decorrere dall'anno 2016 è il 14 ottobre di ogni anno.

9. **Di considerare** abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle innanzi riportate e con le norme nazionali.

10. **Di allegare** la deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Dopodiché

II CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e rilevata l'urgenza di dare applicazione a quanto contenuto nella presente deliberazione, con votazione per alzata di mano il cui esito, proclamato dallo stesso Presidente, è del seguente tenore: Presenti n. 06 -votanti n. 06 - di cui Favorevoli n. 06.

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.